

## IL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ IN CARCERE TRA RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE ED EFFETTIVITÀ: UNA SFIDA ANCORA APERTA<sup>(\*)</sup>

di Simone Lonati

*L’articolo analizza il percorso di emersione e di attuazione del diritto all’affettività e alla sessualità in ambito penitenziario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, che ha segnato una svolta nel riconoscimento del “volto costituzionale” della pena. Dopo aver ricostruito la lunga inerzia legislativa e amministrativa e il divieto di fatto che ha caratterizzato l’ordinamento italiano, il contributo esamina criticamente le prime risposte successive alla pronuncia della Consulta, in particolare le linee guida del DAP del 2025, evidenziandone limiti, ambiguità e tensioni con la natura di diritto fondamentale dell’affettività. Il confronto con le esperienze straniere mette in luce il ritardo italiano sul piano normativo, organizzativo e culturale. L’analisi si conclude sottolineando la necessità di una riforma legislativa organica, capace di superare la logica premiale e di garantire un’effettiva tutela della dignità della persona detenuta, coerente con i principi costituzionali e convenzionali.*

SOMMARIO: 1. Il diritto all’affettività del detenuto come componente della tutela della dignità dell’uomo. – 2. La sessualità come componente essenziale dell’affettività: una realtà da troppo tempo negata. – 3. Il superamento del paradosso: l’affettività, di cui l’intimità e la sessualità sono componenti essenziali, è un diritto fondamentale. – 4. Dal faticoso riconoscimento del diritto alla altrettanto complicata sua concreta attuazione. – 5. Alzare lo sguardo oltreconfine. – 6. Due auspici conclusivi e un monito, sempre attuale, di Vittorio Grevi.

### 1. Il diritto all’affettività del detenuto come componente della tutela della dignità dell’uomo.

Affrontare il tema dell’affettività in carcere<sup>1</sup> rappresenta, ancora oggi, una delle sfide più complesse per lo studioso del diritto penitenziario e, più in generale, del

---

<sup>(\*)</sup>Il presente contributo, destinato al volume che raccoglie gli atti del convegno, costituisce la rielaborazione aggiornata, integrata con riferimenti bibliografici, della relazione presentata dall’Autore al Convegno “Per una esecuzione penale secondo Costituzione 50 anni dall’approvazione della legge di ordinamento penitenziario - Storia, effettività, prospettive in memoria di Vittorio Grevi”, a cura di LAURA CESARIS e PAOLO RENON, tenutosi il 3-4 dicembre 2025 a Pavia.

<sup>1</sup> Per un esaustivo inquadramento del diritto all’affettività nel dettato costituzionale e nella legislazione penitenziaria si vedano, in particolare, le ricostruzioni di A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giur. Pen. Web*, 2-bis, 2019 e S. TALINI, *L’affettività ristretta*, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma - I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2019, pp. 245 ss. Si vedano anche gli scritti di più Autori raccolti nel volume “*Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?*”, in *Giur. pen. web*, 2019, n. 2-bis al quale si rinvia anche per i riferimenti

processo penale. Una sfida che si articola su diversi piani – giuridico, culturale, organizzativo – e che interroga, in profondità, tanto il sistema normativo quanto la sensibilità collettiva.

È, forse, prima ancora, un tema umano, che tocca l'essenza stessa della persona detenuta e la capacità delle istituzioni di dare attuazione concreta ai principi della nostra Costituzione. La questione, infatti, investe direttamente la tutela di quei diritti che compongono il nucleo essenziale della dignità della persona<sup>2</sup>, nucleo che costituisce al tempo stesso fondamento e sintesi dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La dignità dell'uomo, in quanto valore-cardine dell'ordinamento, non conosce confini: la sua protezione non può arrestarsi ai limiti della sovranità statale né, a maggior ragione, può essere sospesa all'ingresso di un istituto penitenziario. Le sbarre non possono trasformarsi né in una zona franca dalla legalità costituzionale, né in un confine simbolico entro cui la dignità dell'uomo venga degradata o relativizzata.

Del resto, l'affettività, quale espressione universale della persona, accompagna l'individuo anche nella condizione detentiva e l'esecuzione della pena non dovrebbe mai poter raggiungere livelli di afflittività tali da comprometterne l'essenza. D'altronde, il sistema costituzionale ammette limitazioni alle libertà del detenuto solo entro limiti rigorosi: esse devono essere giustificate, nel singolo caso concreto, da esigenze effettive di ordine e sicurezza o da finalità di prevenzione dei reati<sup>3</sup>. Al di fuori di tali presupposti, ogni sacrificio di diritti fondamentali, salvo la libertà personale, risulta privo di base costituzionale. Lo impone il principio del minimo sacrificio necessario delle posizioni soggettive delle persone detenute, principio che costituisce uno dei cardini dell'ordinamento penitenziario costituzionalmente orientato<sup>4</sup>: un limite strutturale alla

---

bibliografici. Più in generale, v., infine, S. ANASTASIA, *I diritti dei detenuti*, Roma-Bari, 2012; F. FIORENTIN, *Esecuzione penale e diritti fondamentali*, Milano, 2016; G.M. FLICK, *Dignità della persona e pena*, in *Giur. cost.*, 2013; G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Proposte di riforma*, Roma, 2017; V. GREVI, *Esecuzione penale e dignità della persona*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 1295 ss.; A. GONNELLA, *Diritti umani e carcere*, Roma, 2015; M. PAVARINI, *La crisi della penalità*, Bologna, 1994; ID., *Il carcere come istituzione totale*, Bologna, 1983; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012; M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002; S. SCALIA, *La dimensione affettiva della pena*, in *Quest. giust.*, 2018.

Interessante ricordare un più risalente contributo di F. DELLA CASA, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 1/1999, 122 ss., ove si inquadrava la tematica e si riteneva «opportuno [...], come sembra stia avvenendo, [che] il legislatore italiano e i vertici dell'amministrazione penitenziaria inseriscano la questione del "diritto all'affettività" del detenuto nella parte alta della loro agenda». Era il 1999.

<sup>2</sup> La dignità della persona detenuta è un valore cardine dell'esecuzione penitenziaria: l'art. 1, comma 1, primo periodo, della Legge sull'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede infatti che «il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona». Il legislatore del 1975, per la prima volta nella nostra tradizione giuridica, pone il detenuto come "persona" al centro dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale (in tema si rinvia per tutti a V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in AA. VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1981, pp. 1-54).

<sup>3</sup> Cfr., tra gli altri, A. PUGIOTTO, *op. cit.*, p. 15.

<sup>4</sup> Come ricordato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 26 gennaio 2024, ud 6 dicembre 2023, n. 10), la «pena, [...] è una sofferenza in tanto legittima in quanto inflitta "nella misura minima necessaria"» (in termini già le sentenze nn. 179 del 2017; 40 del 2019 e 28 del 2022 della Corte costituzionale).

discrezionalità dell'amministrazione e, al tempo stesso, un presidio a garanzia della persistenza della dignità personale anche nel contesto della detenzione.

Parliamo di una realtà, quella del carcere, che fa sentire «inadeguato» (questo il termine utilizzato da Marta Cartabia in una conversazione con Adolfo Ceretti<sup>5</sup>) anche chi, come il sottoscritto, in carcere ci è entrato sia pure solo come operatore del diritto: inadeguatezza rispetto alle necessità quotidiane della popolazione detenuta; rispetto ai tempi, ai rumori, alle attese che scandiscono la vita intramuraria; rispetto al linguaggio amministrativo che, non di rado, altera la percezione dei diritti, trasformando una pretesa giuridica in una “domandina”, e un diritto soggettivo in una concessione. L'inadeguatezza emerge anche nella terminologia classificatoria – “nuovo giunto”, “definitivo”, “giudicabile”, “41-bis”, “ostativo”, “dimittendo” – che finisce per spersonalizzare il detenuto, in aperto contrasto con la visione personalista scolpita nella Costituzione. Ne discende una rappresentazione culturale del detenuto che tende a identificarlo integralmente con il reato commesso o con il regime penitenziario cui è assoggettato: una costruzione simbolica stereotipata, profondamente distante dalla concezione costituzionale della persona come soggetto che si realizza e si sviluppa all'interno delle istituzioni e delle formazioni sociali, secondo il disegno delineato dagli artt. 2 e 3 Cost.<sup>6</sup>.

In questo contesto parlare di diritto all'affettività è particolarmente difficile, perché significa porre al centro del dibattito una dimensione – quella dei legami affettivi, delle emozioni, delle relazioni – che il carcere tende fisiologicamente a comprimere. Una dimensione che l'ordinamento riconosce e tutela soprattutto nella prospettiva delle relazioni familiari<sup>7</sup>: per rendersene conto è sufficiente pensare a quanto previsto dall'art. 29 Cost. («la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»), dall'art. 30 Cost. («è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio») e dall'art. 31 Cost. («la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti»). Una dimensione tutelata anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando nell'art. 8 Cedu garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e nell'art. 12 Cedu il diritto al matrimonio.

Senza dimenticare che anche nell'ordinamento penitenziario, molte sono le norme che direttamente o indirettamente rivelano attenzione verso la famiglia, a partire dall'art. 28 ord. penit., significativamente rubricato “Rapporti con la famiglia” («Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»). Gli strumenti individuati dal legislatore in questo senso sono noti: i colloqui diretti e quelli telefonici (artt. 18 ord. penit. e 37 reg. penit.); la corrispondenza epistolare, le comunicazioni via *skype* o con altre modalità; i permessi (di

---

<sup>5</sup> M. CARTABIA, A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2020.

<sup>6</sup> Così, parafrasando, V. VALENTI, *Il diritto all'affettività-sessualità in carcere e la sentenza n. 10 del 2024. Cronistoria di una rivoluzione, costituzionalmente orientata, che non attende più di essere compiuta*, in *Consulta online*, 11 marzo 2024, fasc. 1, 2024, p. 346.

<sup>7</sup> Come già osserva anche F. FIORENTIN, C. FIORIO (a cura di), *I diritti delle persone detenute e internate*, in *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2020, p. 219.

necessità e premiali); le visite al figlio o al coniuge malato (art. 21-ter ord. penit.)<sup>8</sup>. Sono, infine, riconducibili alla sfera dell'affettività anche i rapporti con “altre persone” con le quali è possibile avere colloqui (art. 18 ord. penit.) in presenza di “ragionevoli motivi”, anche se ogni volta devono essere autorizzati, a differenza di quanto previsto per i famigliari.

## 2. La sessualità come componente essenziale dell'affettività: una realtà da troppo tempo negata.

L'affettività è, tuttavia, un concetto poliedrico: significa rapporti familiari, genitorialità, sostegno emotivo, ma significa anche, quando esiste, dimensione sessuale<sup>9</sup>. Lo ha ricordato con estrema chiarezza la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 10 del 2024<sup>10</sup> (su cui *infra*, par. 3): affettività e sessualità non sono categorie separate, ma aspetti diversi della stessa esperienza personale.

E tuttavia, come è noto, sino a tempi recentissimi, il nostro ordinamento ha negato in modo radicale questa realtà. Non solo non c'era una disciplina della sessualità intramuraria ma ne esisteva, di fatto, un «divieto assoluto»<sup>11</sup>: la previsione del controllo visivo del colloquio, *ex art. 18, comma 3, ord. penit.*, escludeva infatti la possibilità di avere colloqui riservati e incontri sessuali.

La sessualità intramuraria – e con essa una parte consistente dell'affettività – è stata considerata ontologicamente incompatibile con la detenzione, in virtù di un divieto generalizzato, mai codificato dal legislatore ma radicato nella giurisprudenza e nelle prassi amministrative. Come se la reclusione producesse, automaticamente, una sorta di “disattivazione” dell'identità affettiva e relazionale del soggetto ristretto.

Ciò avviene, nonostante siano stati ripetutamente evidenziati i disturbi che possono scaturire da una forzosa negazione della sessualità e della affettività in ambito carcerario<sup>12</sup>. Tali privazioni sono capaci di incidere in chiave di destrutturazione della

<sup>8</sup> Per una panoramica di tali strumenti si rimanda a F. FIORENTIN, C. FIORIO (a cura di), *op. cit.*, pp. 220 ss.

<sup>9</sup> Cfr. V. VALENTI, *op. cit.*, p. 351.

<sup>10</sup> Corte cost., 26 gennaio 2024 (ud 6 dicembre 2023), n. 10, Pres. Barbera, red. Petitti. Tra i numerosi commenti e contributi relativi alla sentenza si vedano A. RUGGERI, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2024)*, in *Giur. cost.*, 2024, p. 161 ss.; I. GIUGNI, [Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere](#), in *questa Rivista*, 2 febbraio 2024; R. DE VITO, *Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l'affettività in carcere*, in *Quest, giust.*, 5 febbraio 2024; A. PUGIOTTO, *Missing. Il diritto all'affettività intramuraria a un anno dalla sentenza costituzionale n. 10/2024*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 1° dicembre 2024, p. 1397; S. GRIECO, *La sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 tra insidie esecutive e sfide per una nuova penalità penitenziaria*, in *Studium Iuris*, 2024, p. 404 ss.; I. GIUGNI, *Affettività intramuraria: spunti critici per una rivoluzione che attende di essere compiuta*, in *Leg. pen.*, 13 febbraio 2025.

<sup>11</sup> L'espressione è di A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto*, cit., p. 5.

<sup>12</sup> Si veda, ad esempio, quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Spoleto (Trib. Spoleto, ordinanza 12 gennaio 2023, ud. 14 dicembre 2022, n. 23, in *questa Rivista*, 11 marzo 2023, con nota di S. TALINI, [Un passo decisivo verso la garanzia della sessualità intramuraria?](#)

personalità del detenuto e di sfociare — nei casi più estremi — in episodi di violenza sessuale in danno di altri detenuti<sup>13</sup>. Senza dimenticare che l'esperienza della detenzione finisce, peraltro, per compromettere anche l'unità dei nuclei familiari, come testimoniano le numerose procedure di separazione tra coniugi iniziate nello stato di detenzione e, in misura ancora maggiore, il numero di relazioni affettive che si interrompono<sup>14</sup>.

Che esistesse, di fatto, un divieto assoluto in tale senso, lo affermava la giurisprudenza di legittimità, rilevando che l'ordinamento penitenziario vigente esclude per i detenuti la possibilità di intrattenere rapporti sessuali, anche con il coniuge, all'interno dell'istituto carcerario. Tale esclusione veniva ricondotta a una conseguenza diretta e necessaria della privazione della libertà personale propria della pena detentiva, con la conseguenza che l'ordinamento non riconosceva al condannato, durante l'espiazione della pena, la possibilità di opporre a tale limitazione un diritto civile inerente alla sfera della personalità, in quanto recessivo rispetto alla compressione della libertà personale<sup>15</sup>.

Lo attestava il Consiglio di Stato quando nel 2000 ritenne inammissibile l'idea di un permesso speciale di 24 ore per incontri intimi in apposite unità abitative. In sede di approvazione del vigente regolamento di esecuzione dell'ord. penit. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), il Consiglio di Stato stralciò la proposta<sup>16</sup> affermando che simili scelte presuppongono il «contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del trattamento penitenziario dall'altro» e, dunque, postulano un intervento del legislatore, «al quale solo spetta il potere di adeguare sul punto una normativa penitenziaria che sembra diversamente orientata».

Lo ribadiva la politica quando – per non rischiare di perdere consenso elettorale – ha scelto di non recepire le proposte di riforma elaborate dalla Commissione Giostra nel 2017. Mi riferisco, in particolare, alla proposta di modifica degli artt. 18 («Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione») e 28 («Affettività e rapporti con la famiglia») della Legge n. 354/1975, e dell'inserimento di un nuovo art. 37-*bis* («Gestione degli incontri e tutela dell'affettività») nel relativo regolamento di esecuzione<sup>17</sup>. Com'è

<sup>13</sup> Cfr. R. CASIRAGHI, *La dimensione del diritto del detenuto alle visite familiari fra atti sovranazionali, corte di Strasburgo e Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3, 1° settembre 2023, pag. 1225. Specificamente sul rapporto tra salute e dimensione affettiva, v. G.M. NAPOLI, *Salute, affettività, libertà di corrispondere e comunicare. I diritti fondamentali alla prova del carcere*, Torino, 2014.

<sup>14</sup> In questi termini la Circolare del 26 aprile 2010 “*Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi*” a firma della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 aprile-22 giugno 1992, n. 1553, Ponti, in *Mass. Cass. pen.*, 1992, n. 11, p. 66: «il vigente ordinamento penitenziario esclude, per i detenuti, la facoltà di rapporti sessuali, anche tra persone unite in matrimonio, nel carcere; tale esclusione è una conseguenza diretta della privazione della libertà personale, propria della reclusione e, pertanto, il nostro ordinamento giuridico non attribuisce al condannato in espiazione della pena inflittagli, il potere di contrastare, in tale suo stato, la detta limitazione opponendo un diritto civico della sua personalità privata, in contrapposizione alla privazione della libertà personale».

<sup>16</sup> Il testo con la proposta era contenuto all'art. 61 del progetto governativo di regolamento penitenziario (cfr., in dottrina, F. CORLEONE, *La Giustizia come metafora*, Ortona, 2001, pp. 100-102).

<sup>17</sup> In attuazione dell'art. 1, comma 85, lett. n («riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute

noto, nessuna di tali misure è infatti stata poi recepita nel decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, attuativo della delega parlamentare, nell'ambito del quale la novella non ospita il riferimento né a incontri intimi, né a comunicazioni visive. Con quella novella, l'art. 18 ord. penit. viene infatti modificato con il mero inserimento, nel terzo comma della disposizione, del riferimento alla «dimensione riservata del colloquio», «ove possibile», come attualmente vigente<sup>18</sup>.

Gli unici riferimenti normativi che, sebbene solo indirettamente, richiamerebbero una possibile dimensione intima dei colloqui sono rappresentati dallo stesso art. 18 ord. penit., quando stabilisce che i locali destinati ai colloqui con i familiari devono favorire, «ove possibile, una dimensione riservata del colloquio» (possibilità comunque contraddetta, come visto, dall'imposto controllo visivo che lo stesso art. 18 ord. penit. prescrive); dall'art. 28 ord. penit. quando prevede il dovere dell'Amministrazione penitenziaria di dedicare particolarmente cura «a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; dal Regolamento esecutivo (D.P.R. n. 230/2000) in relazione alle disposizioni che consentono il contatto con la famiglia. In particolare, dagli artt. 37-39 all'art. 61, disposizione, quest'ultima, scarsamente valorizzata, che permette – laddove applicata – la realizzazione di un momento conviviale tra il detenuto e la propria famiglia, «con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme» ai familiari «in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia»<sup>19</sup>.

Non stupisce, allora, che la Corte costituzionale, definendo, già nel 1987, con la sentenza n. 561<sup>20</sup>, il diritto alla affettività, di cui l'attività sessuale è «indispensabile completamente e piena manifestazione» come «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che

---

e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio») della legge di delega 23 giugno 2017, n. 103, la Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della legge n. 103 del 2017, presieduta dal Prof. Glauco Giostra, aveva elaborato una proposta di modifica degli artt. 18 («Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione») e 28 («Affettività e rapporti con la famiglia») dell'ordinamento penitenziario, proponendo l'inserimento di un nuovo art. 37-bis («Gestione degli incontri e tutela dell'affettività») nel relativo regolamento di esecuzione. In particolare, la proposta di modifica dell'art. 18 prevedeva, al secondo comma, 2, che: «I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari devono comunque favorire una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici»; il novellato art. 28 avrebbe riconosciuto a detenuti e internati «il diritto di intrattenere relazioni affettive».

<sup>18</sup> In argomento si veda, tra gli altri, C. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *"Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?"*, in *Giur. pen. web*, 2019, n. 2-bis, p. 145 ss.

<sup>19</sup> Senza dimenticare, infine, l'art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016 secondo cui «i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario», e tali diritti sono stati estesi anche alla parte dell'unione civile fra persone dello stesso sesso dal comma 20 dell'art. 1 della stessa legge.

<sup>20</sup> Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 561. Sulla stessa scia vedi anche Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26.

l'art. 2 Cost. impone di garantire» apriva la strada alla sentenza n. 301<sup>21</sup> del 2012 contenente un esplicito invito al legislatore a intervenire sulla materia. In particolare, nel muovere il chiaro monito, i giudici costituzionali nel 2012 esprimevano un principio importante: la sessualità inframuraria non è di per sé incompatibile con lo stato di reclusione, andando di fatto annoverata tra quegli scampoli di libertà personale di cui il detenuto resta comunque titolare<sup>22</sup>. Inoltre, sempre in quell'occasione, la Corte riaffermava che la soluzione extramuraria – ossia, la sessualità da esercitare nei permessi premio – è da considerarsi insufficiente, stante l'impossibilità, per larga parte della popolazione, di accedervi. Nei fatti, quindi, una soluzione non praticabile per la maggior parte della popolazione carceraria<sup>23</sup>.

Ma per oltre trent'anni, com'è noto, nulla è cambiato davvero.

Il divieto è rimasto lì, immobile, indiscusso.

Nel frattempo, sul piano sovranazionale, numerose fonti europee – invero sin dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 1997<sup>24</sup>, proseguendo, tra l'altro, con le Regole penitenziarie europee, adottate l'11 gennaio 2006 e emendate nel luglio 2020 – progressivamente riconoscevano come la tutela dei rapporti familiari necessitasse della possibilità di relazioni intime inframurarie.

Sulla stessa linea si poneva, del resto, anche la Corte di Strasburgo che, pur negando un obbligo per gli Stati di riconoscere il diritto a predisporre luoghi e misure idonee<sup>25</sup>, ha sempre espresso l'auspicio di muoversi nella direzione di garantire opportunità di incontri riservati. Ci si riferisce, ad esempio, alla sentenza *Dickson c. Regno Unito* (2007)<sup>26</sup>, con la quale i giudici europei hanno approvato la diffusione di *policies* che

---

<sup>21</sup> Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, che ha affermato essere «una esigenza reale e fortemente avvertita [...] quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale, tramite l'istituto dei permessi premio. [...] Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali [...]e dall'esperienza comparatistica che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria». Sulla pronuncia si vedano, *ex plurimis*, F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci e ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giur. cost.*, n. 6, 2012, 4726 ss.; C. RENOLDI, *Il diritto all'affettività delle persone detenute: la parola alla Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 2012, p. 215 ss.; S. TALINI, *Un diritto "sommerso": la questione dell'affettività in carcere approda alla Corte costituzionale*, in *Forumcostituzionale.it*, 18 ottobre 2012, p. 1 ss.

<sup>22</sup> Sul punto, vedi già Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349 nella quale si affermava che poiché «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona [...], chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

<sup>23</sup> Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, cit., par. 3.

<sup>24</sup> Art. 6, Raccomandazione n. 1340 (1997) dell'Assemblea generale del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione.

<sup>25</sup> Cfr. F. BUFFA, *Le "visite intime" ai carcerati in 5 sentenze della CEDU*, in *Quest. giust.*, 20 febbraio 2024, par. 1.

<sup>26</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2007, *Dickson c. Regno Unito* (ric. n. 44362/04, § 81). Cfr., anche, Corte EDU, *Aliev c. Ucraina*, 29 luglio 2003, ric. n. 41220/08 e Commissione EDU, *E.L.H. e P.B.H. c. Regno Unito*, 22 ottobre 1997, ric. nn. 32095/96 e 32568/96.

prevedano la possibilità per i detenuti di accedere a visite private, anche al fine di compiere atti sessuali, nonostante non ci sia un consenso sufficientemente ampio perché la Corte possa imporre l'obbligo di introdurre tale diritto in una sentenza.

In quell'occasione, tuttavia, la Corte non ha mancato di sottolineare che il concetto di vita privata, tutelata dall'art. 8 Cedu, comprende anche l'integrità fisica e morale dell'individuo, inclusa la sua vita sessuale e che devono esserci motivi particolarmente gravi perché lo Stato interferisca con la sfera sessuale dell'individuo. Sebbene le limitazioni del diritto alla vita privata siano legittime qualora servano ad assicurare l'ordine e la sicurezza, tali interferenze devono tuttavia essere necessarie in una società democratica e rispettose del principio di proporzionalità. Di conseguenza, qualsiasi limitazione automatica relativa alla tipologia, frequenza o durata delle visite familiari è da ritenersi inammissibile, in quanto ostacola una valutazione che tenga conto del caso concreto e non permette margini di flessibilità per stabilire se le restrizioni imposte dallo Stato siano appropriate o effettivamente necessarie in ogni singolo caso<sup>27</sup>.

Del resto, anche il Parlamento europeo ha invitato, a più riprese, il Consiglio dell'Unione europea a continuare le attività in materia di persone detenute, in particolare riconoscendo «il diritto dei ristretti a una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi»<sup>28</sup>. Pur trattandosi di strumenti e dichiarazioni non vincolanti, dimostrano l'esistenza di un *trend*, peraltro recepito da molti Paesi europei<sup>29</sup>.

### **3. Il superamento del paradosso: l'affettività, di cui l'intimità e la sessualità sono componenti essenziali, è un diritto fondamentale.**

Da tale ricostruzione emergeva un evidente paradosso: la privazione della possibilità di coltivare relazioni affettive e sessuali non come esito di una valutazione individualizzata, bensì quale conseguenza automatica dello stato detentivo, finiva per configurare una vera e propria "pena accessoria di fatto", priva di base legislativa e potenzialmente in contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 25, comma 2, Cost. Tale criticità è stata puntualmente evidenziata, tra gli altri, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto nell'ordinanza di rimessione del 2023<sup>30</sup>, da cui ha preso avvio il giudizio culminato nella sentenza costituzionale n. 10 del 2024.

È in questo contesto che, nel 2024, la Consulta ha scelto di superare l'impostazione tradizionale<sup>31</sup>. Lo ha fatto attraverso un argomento di immediata evidenza: non è ammissibile un divieto generalizzato dell'intimità affettiva delle persone detenute in assenza di concrete e specifiche esigenze di ordine, sicurezza o giustizia. Un

---

<sup>27</sup> Cfr. F. MARTIN, *Il diritto alla sessualità dei detenuti: il carcere come luogo di affettività*, in *disCRIMEN*, 8 febbraio 2024, p. 6.

<sup>28</sup> Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI)) del 24 febbraio 2004.

<sup>29</sup> Sul punto si rimanda *infra*, par. 5.

<sup>30</sup> Trib. Spoleto, ordinanza 12 gennaio 2023, ud. 14 dicembre 2022, n. 23, cit.

<sup>31</sup> Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud 6 dicembre 2023), n. 10, cit.

simile divieto assoluto risulta incompatibile con gli artt. 2, 3 e 27 Cost., in quanto lesivo della dignità della persona<sup>32</sup> e inconciliabile con una concezione della pena orientata alla funzione rieducativa<sup>33</sup>. Ne consegue che l'esercizio dell'affettività e della sessualità in ambito detentivo non può essere integralmente soppresso, ma soltanto sottoposto a limitazioni puntuali e motivate, giustificate da comprovate esigenze di ordine, sicurezza o giustizia<sup>34</sup>.

Molto è stato scritto su questa sentenza del 2024 e sarebbe ridondante percorrerne tutti i passaggi. In estrema sintesi, la Corte ravvisa una duplice irragionevolezza dell'art. 18 o.p. nella parte in cui prevede un controllo visivo assoluto e inderogabile sui colloqui tra detenuto e partner qualificato. Da un lato, tale assolutezza si traduce in una compressione sproporzionata della dignità personale, in violazione dell'art. 3 Cost., poiché la norma non consente alcuna modulazione in relazione alla condotta del detenuto, alla natura della relazione o alle esigenze di sicurezza concretamente rilevanti. Dall'altro, essa incide anche sui partners non detenuti, soggetti evidentemente estranei al reato e alla condanna, che subiscono comunque un pregiudizio indiretto e non giustificato: è la c.d. «dimensione bilaterale della pena»<sup>35</sup>, qui pienamente accolta dalla Corte.

Il divieto assoluto, generalizzato e non motivato, è stato dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non perché, si badi bene, la Corte abbia voluto “aprire il carcere all'intimità”, ma perché ha ritenuto incompatibile con il sistema costituzionale un assetto che vietava un diritto fondamentale indipendentemente da qualsiasi valutazione del singolo caso.

La violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. emerge in modo altrettanto marcato. Una pena che produce una «desertificazione affettiva»<sup>36</sup> – espressione utilizzata significativamente dalla Corte – non solo si discosta dal principio di umanità, ma si rivela intrinsecamente inidonea a perseguire la finalità rieducativa. Privare il condannato della possibilità di coltivare relazioni affettive stabili significa, in definitiva, ostacolare quel processo relazionale che costituisce una componente essenziale della risocializzazione.

Non meno rilevante è il richiamo all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU: identità sessuale, orientamento sessuale e vita sessuale costituiscono componenti della sfera personale che rientrano sotto l'ombrello protettivo di tale articolo. Secondo la Corte, l'assolutezza del controllo a vista viola gli standard convenzionali sul rispetto della vita privata e familiare, in quanto priva di qualsiasi valutazione di bilanciamento in concreto tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali.

---

<sup>32</sup> Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud 6 dicembre 2023), n. 10, cit., par. 3.1. Considerato in diritto

<sup>33</sup> Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud 6 dicembre 2023), n. 10, cit., par. 4.3. Considerato in diritto

<sup>34</sup> Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 4.1. Considerato in diritto

<sup>35</sup> Così, Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 4.2. del Considerato in diritto. Sulla dimensione bilaterale della pena in materia di affettività in carcere, vedi, recentemente, V. MANCA, *Amore e carcere: binomio impossibile(?)! La Corte costituzionale segna una tappa fondamentale del percorso di inveroamento del volto costituzionale della pena*, in *Giur. pen. web*, 2/2024, p. 10 ss. In generale, J. MATTHEWS, *Forgotten Victims. How prison affects the family*, 1983, London.

<sup>36</sup> Così, Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 4.3. Considerato in diritto.

È la stessa logica delle “presunzioni assolute” a essere stigmatizzata<sup>37</sup>. Logica che non dovrebbe più trovare spazio nel diritto penitenziario: esse impediscono di cogliere l’unicità della condizione del singolo condannato, rendendo “cieco” il «volto costituzionale»<sup>38</sup> della pena.

La Corte non ha imposto un modello rigido e non ha dettato una disciplina compiuta. Ma ha affermato un principio chiaro: l’affettività è un diritto fondamentale. La sua attuazione può essere limitata solo da ragioni specifiche, concrete, valutabili caso per caso, non presuntive. E, soprattutto, richiede un intervento organizzativo serio da parte dell’amministrazione penitenziaria. Perché un colloquio intimo presuppone spazi adeguati, protocolli di sicurezza proporzionati, personale formato. Presuppone che gli istituti superino la visione meramente custodiale e si assumano la responsabilità di tradurre in pratica un diritto che non può più restare solo sulla carta.

Una sentenza che è stata definita «scandalosa»<sup>39</sup>, non per il suo oggetto – il diritto all’intimità della persona ristretta in carcere – ma «[per il] fatto che nel nostro ordinamento operasse da sempre un vero e proprio dispositivo che ne vietava comunque l’esercizio, anche in assenza di ragioni di sicurezza»<sup>40</sup>. Una sentenza, dunque, «storica»<sup>41</sup> perché rappresenta il punto di approdo non solo di un’elaborazione giuridica, ma anche dell’impegno della società civile che da più di venti anni ha studiato, approfondito, sviscerato l’argomento, consapevole dell’urgenza e al contempo della complessità di una soluzione (si veda, a testimonianza, l’appello pubblicato su *l’Unità* del 23 novembre 2023 e firmato da giuristi e militanti)<sup>42</sup>.

#### **4. Dal faticoso riconoscimento del diritto alla altrettanto complicata sua concreta attuazione.**

All’indomani della sentenza n. 10/2024, il percorso di effettiva attuazione del diritto all’affettività (quello che la Corte stessa definisce come il «percorso di invero del volto costituzionale della pena<sup>43</sup>») si è tuttavia rivelato ben più faticoso del già difficile riconoscimento costituzionale. Sul versante legislativo, l’unico segnale è stata la proposta di legge presentata dall’on. Zaratti nel febbraio 2024<sup>44</sup>, mai

---

<sup>37</sup> Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 4.4. Considerato in diritto.

<sup>38</sup> L’espressione è di Corte cost., 14 aprile 1980, n. 50.

<sup>39</sup> L’espressione è di A. PUGIOTTO, *Missing. Il diritto all’affettività inframuraria a un anno dalla sentenza costituzionale n. 10/2024*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 1° dicembre 2024, p. 1397.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> L’espressione è di R. DE VITO, *op. cit.*, par. 3.

<sup>42</sup> Ci si riferisce all’appello pubblicato alla vigilia dell’udienza della Corte costituzionale (sentenza n. 10/2024) con il titolo “*Il corpo recluso e il diritto all’intimità*” e che annovera, tra le altre, le adesioni di riconosciuti Maestri del Diritto penale e della Filosofia del diritto, oltre a numerosi autorevoli costituzionalisti.

<sup>43</sup> Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 9, Considerato in diritto

<sup>44</sup> A.C. n. 1720 “*Introduzione dell’articolo 18-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute*”, depositato il 20 febbraio 2024 dall’on. Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi e Sinistra).

calendarizzata, segno di una sostanziale latitanza del Parlamento su un tema che la stessa Corte aveva indicato come bisognoso di disciplina organica.

In questo vuoto normativo e amministrativo, ancora una volta, sono stati i giudici di sorveglianza a svolgere una funzione di pungolo verso le Direzioni degli istituti. Emblematiche, in tal senso, sono le ordinanze sempre del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, questa volta, del gennaio 2025<sup>45</sup>, che – a fronte di dinieghi motivati unicamente con «criticità organizzative» e carenza di spazi – hanno riconosciuto un «grave e attuale pregiudizio» al diritto all'affettività dei reclamanti, imponendo alla Direzione di individuare locali idonei e di consentire il colloquio intimo entro un termine definito. Non irrilevante la circostanza che uno dei detenuti fosse inserito nel circuito di alta sicurezza *ex art. 4-bis o.p.*, a conferma che la sentenza della Corte non consente preclusioni automatiche per tale categoria.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha dovuto correggere interpretazioni riduttive che degradavano il diritto all'affettività a «mera aspettativa»<sup>46</sup>: al contrario, i colloqui intimi costituiscono legittima espressione di un diritto fondamentale e possono essere negati solo alla luce delle ragioni ostative tipizzate dalla Corte costituzionale.

Solo nell'aprile 2025 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è intervenuto con le «Prime linee guida» per l'attuazione del diritto all'affettività e alla sessualità in carcere<sup>47</sup>. Si tratta, tuttavia, di un atto di *softlaw*, privo di forza

<sup>45</sup> Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, Ordinanze nn. 149 e 150 del 29 gennaio 2025, su cui si veda il commento di I. GIUGNI, [Intimità in carcere: l'accoglimento di un reclamo ex art. 35 bis o.p. segna la strada per la concretizzazione della sentenza della Corte costituzionale](#), in *questa Rivista*, 11 febbraio 2025; S. ANGIONI, "Diritti di carta": l'affettività in carcere ancora in attesa di compiersi, in *Diritto di difesa*, 23 settembre 2025. Vedi anche Magistrato di Sorveglianza di Reggio nell'Emilia, ord. 7 febbraio 2025, Giud. Banchi, in *questa Rivista*, 19 marzo 2025, con nota di I. GIUGNI, [Affettività inframuraria: accolto un altro reclamo giurisdizionale avverso il diniego di colloqui intimi con il partner](#).

<sup>46</sup> Una decisione dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino, opportunamente annullata dalla Corte di Cassazione, aveva degradato il diritto all'affettività a mera aspettativa: nel confermare l'ammissibilità di un reclamo presentato al magistrato di sorveglianza avverso un provvedimento di rigetto di istanza di colloquio intimo, la Cassazione ha affermato che «non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato» (Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2024, n. 8). Per un commento alla sentenza si vedano I. GIUGNI, *Affettività inframuraria: itinerari tortuosi per la concretizzazione di un diritto a partire da una recente pronuncia della Cassazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 1, 2025, pp. 189-201; L. RISICATO, *Diritto all'affettività del detenuto - L'affettività dei detenuti: un diritto diseguale?*, in *Giur. it.*, n. 6, 1° giugno 2025, p. 1389.

<sup>47</sup> "Prime linee guida" emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento, in data 11 aprile 2025, su cui si vedano le condivisibili osservazioni di F. GIANFILIPPI, *Adelante (adagio molto), con iudicio: brevi osservazioni sulle "prime linee guida" del DAP in materia di affettività in carcere dopo la sentenza Corte costituzionale n. 10/2024*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc.2, 1° giugno 2025, p. 579; M. PALMA, *Sul primo colloquio intimo in carcere*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 2, 1° giugno 2025, p. 587; A. CALCATERRA, C. SALVI, *Colloqui intimi e carcere: prime riflessioni a margine delle linee guida del DAP*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 2, 1° giugno 2025, p. 557; G.M. PAVARIN, *L'esercizio della sessualità in carcere incrocia la burocrazia*

regolamentare vincolante<sup>48</sup>: in un sistema penitenziario già segnato da marcate disomogeneità applicative tra i diversi istituti, ciò comporta il rischio concreto di prassi differenziate e, in definitiva, della trasformazione di un diritto di rango costituzionale in un bene “a geometria variabile”, rimesso alla sensibilità e alle scelte organizzative delle singole direzioni. Le linee guida, pur rappresentando un segnale istituzionale non irrilevante<sup>49</sup>, si collocano in una fase oramai tardiva, risultano deboli sotto il profilo della coerenza<sup>50</sup> e non risolvono le principali questioni sistemiche lasciate aperte dalla sentenza della Corte costituzionale.

È noto, inoltre, che il documento del DAP recepisce solo parzialmente il “*vademecum*” delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2024. In particolare, esso invita i direttori a individuare – anche mediante soluzioni provvisorie – spazi destinati ai colloqui intimi; precisa che l’eventuale controllo del personale debba avvenire unicamente all’esterno dei locali; valorizza la necessità di una valutazione individualizzata, fondata sulla stabilità della relazione, sulla condotta detentiva e sulle esigenze di sicurezza e prescrive l’allestimento di ambienti idonei, dotati di letto e servizi igienici.

Si tratta di indicazioni che riproducono elementi già ritenuti imprescindibili dalla Consulta<sup>51</sup>. Al contempo, però, le linee guida riconducono i colloqui intimi nel perimetro della disciplina generale dei colloqui di cui all’art. 18 ord. penit. e all’art. 37 d.P.R. n. 230/2000, sia con riferimento al numero - mediante l’inclusione nel monte mensile dei colloqui – sia con riguardo alla durata, fissata in un massimo di due ore. Una scelta comprensibile alla luce della natura amministrativa dell’atto, che non può derogare a fonti primarie e regolamentari, ma difficilmente conciliabile con l’indicazione della Corte costituzionale, secondo cui i colloqui devono garantire «una piena espressione dell’affettività»<sup>52</sup>, anche attraverso tempi più ampi, analoghi a quelli previsti per i detenuti minorenni dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 121/2018<sup>53</sup>.

Da questo punto di vista, non mi pare una forzatura ritenere che la Corte, nel riconoscere la piena legittimità dell’esercizio della sessualità intramuraria, ha di fatto introdotto un istituto nuovo, che mal si lascia ricondurre allo “stretto abito” dell’art. 18 o.p.: un istituto che, per natura e finalità, avrebbe richiesto una disciplina autonoma e non una forzata assimilazione alla cornice dei colloqui ordinari.

Particolarmente gravoso si rivela poi il sistema istruttorio delineato dalle linee guida. Il paragrafo 6 introduce un insieme di cautele che, a mio parere, eccedono la cornice costituzionale: la Corte aveva infatti chiarito che il colloquio intimo non ha natura premiale e può essere compreso esclusivamente per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina», nonché – nel caso di imputati

---

*penitenziaria*, fasc. 2, 1° giugno 2025, p. 593.

<sup>48</sup> Lo rilevano anche, tra gli altri, A. CALCATERRA, C. SALVI, *op. cit.*, par. 3.

<sup>49</sup> Cfr. F. GIANFILIPPI, *op. cit.*, par. 3.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 6.1.1 e 6.1.5.

<sup>52</sup> Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 6.1.1.

<sup>53</sup> Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 6.1.6. Considerato in diritto.

– per esigenze giudiziarie<sup>54</sup>. Le linee guida, viceversa, subordinano l'assenza di motivi ostativi a un «congruo periodo di osservazione intramuraria» e all'acquisizione di pareri del GOT, del GOTA o dello staff multidisciplinare, con riferimento – per alcune categorie – anche ai reati *ex l. n. 69/2019* e art. 4-*bis* o.p. Si tratta, come è stato rilevato<sup>55</sup>, di un aggravamento procedimentale che rischia di trasformare un diritto costituzionalmente riconosciuto in un percorso ad ostacoli, con potenziali effetti dissuasivi o dilatori.

Ancora meno persuasiva appare la previsione secondo cui, nei confronti dei detenuti condannati per reati ricompresi nell'art. 4-*bis* o.p., sarebbe «assolutamente necessario» acquisire informazioni anche sulle persone con le quali è richiesto il colloquio intimo<sup>56</sup>. Si tratta, infatti, di soggetti già ammessi ai colloqui visivi ai sensi dell'art. 18 o.p.<sup>57</sup>, per i quali l'ordinamento non richiede ulteriori approfondimenti istruttori: la condizione di ostatività incide sull'accesso ai benefici penitenziari, ma non attiene alle modalità di svolgimento dei colloqui. L'estensione dell'istruttoria a tale profilo risulta, pertanto, eccentrica rispetto ai criteri delineati dalla Corte costituzionale e suscettibile di porsi in tensione con principio di proporzionalità.

A ciò si aggiunge la previsione dell'acquisizione di informazioni socio-familiari presso l'UEPE e le forze di polizia, nonché – per i detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza o per i collaboratori di giustizia – del parere della DDA o della DNA<sup>58</sup>. Tali adempimenti, se applicati in modo rigido e generalizzato, rischiano di determinare ritardi non giustificati nell'esercizio del diritto e di introdurre un ulteriore filtro di legittimazione non previsto né imposto dalla sentenza della Corte costituzionale.

Non appare, inoltre, coerente con l'obiettivo di assicurare una piena espressione dell'affettività la previsione contenuta al par. 10 delle medesime linee guida, che vieta in modo tassativo la chiusura dall'interno della porta dei locali destinati ai colloqui intimi<sup>59</sup>. Se è senz'altro condivisibile l'esigenza che la porta sia apribile dall'esterno per ragioni di sicurezza, ciò non implica necessariamente che essa debba restare aperta o comunque liberamente apribile dall'interno, senza alcuna forma di mediazione. È indubbio che ogni momento di contatto con l'esterno richieda un attento presidio, ma strumenti quali la videosorveglianza esterna, l'accompagnamento del personale e la predisposizione di un sistema di allarme interno appaiono misure idonee a garantire la sicurezza senza comprimere in modo sproporzionato l'intimità del colloquio.

In definitiva, l'insieme delle previsioni contenute nelle linee guida sembra caratterizzato da una tensione strutturale tra il riconoscimento formale del diritto – imposto dalla pronuncia della Corte costituzionale – e una prassi amministrativa che,

<sup>54</sup> Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 5. Considerato in diritto.

<sup>55</sup> M. PALMA, *op. cit.*, par. 3.

<sup>56</sup> In una delle prime applicazioni della sentenza e della circolare del DAP, l'Ordine di servizio n. 1274 del 25 ottobre 2025, a firma del Direttore della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, ha stabilito che per i detenuti condannati per uno dei reati di cui all'art. 4-bis comma 1 ord. penit. «è necessario acquisire informazioni sulle persone con le quali il detenuto chiede di svolgere il colloquio».

<sup>57</sup> Come già osservato anche da F. GIANFILIPPI, *op. cit.*, par. 3.

<sup>58</sup> In argomento v. anche A. CALCATERRA, C. SALVI, *op. cit.*, par. 3.

<sup>59</sup> Il medesimo Ordine di servizio del 25 ottobre 2025 della Casa di reclusione di Milano-Bollate (*supra*, nota 64), ha confermato che «non dovrà mai essere consentita la chiusura dall'interno della stanza».

nel tentativo di colmare la lacuna normativa, introduce cautele talora eccessive, suscettibili, come è già stato osservato<sup>60</sup>, di degradare un diritto fondamentale a «diritto condizionato», compromettendone la portata effettiva ed emancipatoria.

Ancora, il quadro presenta ulteriori profili critici.

Da un lato, permangono esclusioni soggettive di carattere strutturale — segnatamente quelle connesse ai regimi differenziati di cui agli artt. 41-*bis* e 14-*bis* ord. penit. — che finiscono per reintrodurre, nei confronti di intere categorie di detenuti, una presunzione di incompatibilità assoluta con l'esercizio del diritto all'affettività<sup>61</sup>, in apparente tensione con l'assunto, fatto proprio dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui la dignità della persona non è suscettibile di essere perduta "per demerito". Se un divieto privo di eccezioni può trovare una giustificazione con riferimento ai detenuti sottoposti al regime del c.d. "carcere duro", ove il colloquio riservato si porrebbe in contrasto con la ratio di prevenzione dei flussi comunicativi con l'esterno, assai meno persuasiva appare la sua estensione ai detenuti assoggettati alla sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* ord. penit., in ragione dell'estrema ampiezza ed eterogeneità delle condotte che possono darvi luogo. In tale ambito, sarebbe risultato maggiormente coerente un vaglio caso per caso affidato alla valutazione del direttore dell'istituto.

---

<sup>60</sup> Vedi, per esempio, M. PALMA, *op. cit.*, par. 3.

<sup>61</sup> «In coerenza con l'oggetto del giudizio principale, instaurato dal reclamo di un detenuto in regime ordinario di media sicurezza, deve precisarsi che l'odierna sentenza non concerne i regimi detentivi speciali» (Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 8). La Consulta chiarisce infatti che la decisione non riguarda il regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., poiché esso, ai sensi del comma 2-*quater*, lettera b), della medesima disposizione, comporta l'applicazione di una disciplina dei colloqui radicalmente derogatoria, imponendo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, che l'unico incontro mensile consentito con i familiari e conviventi, «sorvegliato e audiovideo registrato», venga svolto avvalendosi di mezzi divisorii a figura intera e senza possibilità di contatto fisico. Si tratta di una normativa su cui il legislatore è intervenuto più volte, oltre che oggetto di numerosi interventi da parte della Corte costituzionale (sul regime del c.d. "carcere duro" si veda per tutti L. CESARIS, *Commento all'art. 41 bis*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Padova, 2019, pp. 532 ss.). La decisione della Consulta neppure riguarda i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare (art. 14-*bis* ord. penit.), in quanto, sebbene le restrizioni associate a tale regime non possano avere ad oggetto i colloqui con il coniuge e il convivente (art. 14-*quater*, comma 4, ord. penit.), i presupposti della relativa applicazione, definiti dall'art. 14-*bis*, comma 1, sono antitetici rispetto a quelli dell'ammissione al colloquio intimo, trattandosi di reclusi che «con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti» (lettera a), «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati» (lettera b) o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti» (lettera c). Per una panoramica del regime si vedano F. GIANFILIPPI, L. CESARIS, *Commento all'art. 14 bis*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *op. cit.*, pp. 187 ss. Con riferimento ai detenuti per reati cosiddetti ostativi (art. 4-*bis* ord. penit.), invece, la Corte afferma che «in linea di principio» non sussistono impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività *intra moenia*, «posto che l'ostatività del titolo di reato inerisce alla concessione dei benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui». Peraltro, prosegue la Consulta, «la significativa riduzione del numero dei colloqui autorizzabili» indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone, e ciò non può che tradursi «in una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria». Sul divieto di concessione dei benefici per condannati per delitti ex art. 4-*bis* ord. penit. si rinvia per tutti a L. CARACENI, *Commento all'art. 4 bis*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *op. cit.*, pp. 40 ss.

Dall'altro lato, l'enfasi posta sulla «condotta intramuraria» e sui «precedenti disciplinari» rischia di far retrocedere nuovamente l'affettività dal piano del diritto soggettivo a quello del beneficio penitenziario, reintroducendo surrettiziamente la logica selettiva propria del sistema premiale. Ne discende il pericolo di un'eccessiva discrezionalità in capo all'amministrazione penitenziaria, suscettibile di determinare una riespansione di aree grigie di futura disapplicazione del diritto, anche mediante un ricorso — eventualmente strumentale — alle esigenze di ordine e sicurezza che la stessa decisione della Corte costituzionale individua come uniche ragioni legittimanti la compressione delle visite intime in ambito carcerario<sup>62</sup>.

Ricondurre la sessualità — al pari degli sconti di pena, dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione — alla sola dimensione del premio equivale, «né più né meno, ad ammettere che l'amputazione della sessualità del reo costituisca parte integrante della pena detentiva, giuridicamente riconosciuta e ammessa dall'ordinamento»<sup>63</sup>. Una valutazione di tipo premiale può, al più, assumere rilievo nell'ottica di un eventuale ampliamento delle modalità di fruizione del diritto — ad esempio attraverso un incremento dei permessi — ma non può legittimare la sua negazione, dovendo piuttosto consentire di «tenere insieme entrambe le valenze della pena: umanità e rieducazione»<sup>64</sup>.

È stato anche osservato come né la sentenza della Corte costituzionale né la circolare attuativa facciano espresso riferimento, oltre che al detenuto, anche alla figura dell'internato. Tuttavia, poiché l'art. 18 ord. penit. disciplina i colloqui riferendosi indifferentemente tanto al detenuto quanto all'internato, appare condivisibile l'impostazione secondo cui «non vi sia, in linea di principio, alcuna ragione per non estendere la portata della pronuncia della Consulta anche alla categoria degli internati»<sup>65</sup>, quantomeno con riferimento a coloro che siano assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Inoltre, le linee guida individuano una serie di circostanze idonee a determinare il rigetto automatico della richiesta di colloquio intimo<sup>66</sup> — quali il rinvenimento di sostanze stupefacenti nella disponibilità del detenuto, il possesso di un telefono cellulare o di oggetti atti ad offendere, la partecipazione a disordini o sommosse, ovvero la realizzazione di condotte «in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi a un colloquio privo di controllo visivo». Si tratta di previsioni che appaiono difficilmente conciliabili con la natura di diritto soggettivo dell'affettività e della sessualità e che, di conseguenza, riaccendono la preoccupazione di un indebito slittamento della disciplina verso una logica di premialità, in contrasto con l'impostazione tracciata dalla Corte costituzionale.

---

<sup>62</sup> Cfr. S. GRIECO, *La sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 tra insidie esecutive e sfide per una nuova penalità penitenziaria*, in *Studium Iuris*, 2024, p. 410.

<sup>63</sup> Così, già precedentemente alla sentenza n. 10/2024, A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto*, cit., p. 29.

<sup>64</sup> S. GRIECO, *Il diritto negato alla sessualità nel regime penitenziario italiano*, in *dirittifondamentali.it*, n. 3 del 22 novembre 2023, p. 424.

<sup>65</sup> Lo osserva già G.M. PAVARIN, *L'esercizio della sessualità in carcere incrocia la burocrazia penitenziaria*, cit., p. 596.

<sup>66</sup> Così anche A. CALCATERRA, C. SALVI, *op. cit.*, par. 3.

Infine, la decisione di circoscrivere l'esercizio del diritto alle sole relazioni "qualificate" – coniuge, parte dell'unione civile o convivente stabile<sup>67</sup> – lascia irrisolto il nodo dell'affettività riferita a legami significativi ma non formalizzati<sup>68</sup>. Si tratta di un profilo tutt'altro che marginale, già emerso nel dibattito parlamentare dell'attuale legislatura<sup>69</sup>, nel cui ambito alcune proposte di legge hanno tentato di riportare la questione al centro dell'attenzione, prospettando modelli di "visite intime" più ampi e maggiormente coerenti con una concezione, costituzionalmente orientata, della vita affettiva e sessuale della persona detenuta<sup>70</sup>.

Sotto questo profilo, il "dopo-sentenza" evidenzia con particolare chiarezza la distanza che separa il riconoscimento, in sede costituzionale, di una posizione soggettiva forte dalla sua effettiva traduzione nello spazio penitenziario. In assenza di una riforma legislativa organica, il rischio concreto è che il diritto all'affettività rimanga a lungo sospeso tra la proclamazione di principio e una attuazione amministrativa frammentaria e incerta, incapace di garantirne una tutela uniforme ed effettiva.

## 5. Alzare lo sguardo oltreconfine.

Il quadro, per molti versi deludente, dell'attuazione italiana dopo la sentenza n. 10/2024 emerge in modo ancora più netto se confrontato con alcune esperienze europee in cui da tempo sono disciplinate forme di visite intime o, comunque, di visite familiari

---

<sup>67</sup> Il medesimo Ordine di servizio del 25 ottobre 2025 della Casa di reclusione di Milano-Bollate (*supra*, nota 60), ha stabilito che potranno essere autorizzati i colloqui solo con persone legate dal vincolo del matrimonio, dell'unione civile e della «convivenza certificata».

<sup>68</sup> Per un approfondimento della questione v. A. CIAVOLA, [Profili di diritto processuale penale e penitenziario in tema di coppie di fatto](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, n. 2, p. 90 ss.

<sup>69</sup> Il riferimento è alla proposta di legge depositata alla Camera dall'on. Magi il 23 novembre 2023 (A.C. n. 1566, *Modifiche agli articoli 28 e 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*, attualmente assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente) e a quella, già menzionata (*supra*, nota 45), presentata dall'on. Zaratti (A.C. n. 1720, *Introduzione dell'articolo 18-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute*, depositata il 20 febbraio 2024). Per completezza si segnalano inoltre i due disegni di legge presentati dai Consigli regionali della Toscana e del Lazio nella precedente XVIII Legislatura: cfr. S. GRIECO, *Il diritto negato alla sessualità nel regime penitenziario italiano*, cit., 423-429. Risalendo indietro nel tempo, le proposte di legge in tal senso non mancano: se non vado errando, la prima risalirebbe all'anno 1996 (proposta di legge n. 1503 del 13 giugno 1996, XIII° Legislatura, a firma dell'On. le Pietro Folena, quale primo firmatario) e proponeva di inserire, in una collocazione che non appare irrilevante – in quanto la modifica sarebbe stata introdotta in un nuovo ultimo comma dell'art. 5 ord. penit. (*Caratteristiche degli edifici penitenziari*), andando dunque a incidere sulla struttura stessa dell'edilizia penitenziaria e non, come nelle più recenti proposte, innestandosi su istituti già presenti, come il colloquio – il seguente comma: «*Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive*».

<sup>70</sup> D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 301/2012, nel sollecitare il legislatore ad un intervento in materia aveva affermato la necessità di approntare «una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni» (così Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301, par. 3, enfasi aggiunta).

non sottoposte a controllo diretto<sup>71</sup>. Su quarantasette Paesi, trentuno hanno una legislazione che consente visite<sup>72</sup>, talora anche prolungate per l'intero fine settimana.

L'analisi comparata delle esperienze straniere<sup>73</sup> restituisce un quadro articolato ed eterogeneo, ma attraversato da alcune significative costanti. Gli ordinamenti che riconoscono e disciplinano l'affettività intramuraria adottano soluzioni differenti, riconducibili tuttavia a tre macro-modelli normativi: a) modelli minimali, fondati principalmente su colloqui prolungati e non sorvegliati (come in Spagna); b) modelli intermedi, che prevedono locali specificatamente destinati alle visite intime, inseriti però nella struttura detentiva ordinaria (Germania, Belgio); c) modelli avanzati, basati sulla predisposizione di vere e proprie unità abitative (Paesi nordici, Francia, Canada).

Pur nella varietà delle soluzioni adottate, emergono alcuni tratti comuni di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, l'assenza di un controllo diretto all'interno dei locali destinati alle visite intime costituisce una costante, riscontrabile tanto negli ordinamenti europei (Spagna, Germania, Paesi nordici, Francia) quanto in quelli extraeuropei (Canada e numerosi Stati degli USA). In secondo luogo, prevale una logica di valutazione individualizzata del rischio, che evita preclusioni automatiche fondate esclusivamente sul titolo di reato. Inoltre, le visite intime sono generalmente collocate entro una finalità esplicitamente rieducativa, quali strumenti funzionali al mantenimento dei legami familiari e affettivi, con ricadute positive sulla stabilità emotiva del detenuto e sulla riduzione del rischio di recidiva. Infine, l'affettività intramuraria è trattata come componente fisiologica della vita relazionale della persona, e non come beneficio premiale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e con il più ampio processo di "umanizzazione" della pena.

Accanto a tali convergenze, permangono differenze significative. Quanto alla tipologia degli spazi, si può distinguere un modello minimale — tipico, ad esempio, della Spagna e del Canton Ticino — in cui l'amministrazione appronta locali di dimensioni contenute, spesso ricavati dall'adattamento di spazi preesistenti; un modello intermedio, diffuso in Germania e Belgio, caratterizzato da mini-appartamenti o stanze

---

<sup>71</sup> È, d'altra parte, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 24/2024, a ricordare che «ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità» (Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, cit., par. 4.4.1), menzionando alcune delle principali esperienze penitenziarie europee (francese, spagnola e tedesca).

<sup>72</sup> Come osserva già L. AMERIO, V. MANCA, *Forma attiva e passiva del verbo amare: riflessioni a margine delle prime applicazioni del D.lgs. n. 123/2018 in materia di affettività e sessualità*, in AA.VV., *Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?*, in *Giur. pen. web*, 2019, 2-bis, p. 11, nota 42.

<sup>73</sup> Per un approfondimento delle esperienze straniere, e relative fonti bibliografiche, si rimanda al volume del Servizio Studi – Area di diritto comparato della Corte costituzionale AA.VV., *Detenuti e diritto alla sessualità intramuraria*, a cura di P. PASSAGLIA, luglio 2023. Sul tema si vedano, inoltre, i contributi di D. VAN ZYL SMIT – S. SNACKEN, *Principles of European Prison Law and Policy*, Oxford University Press, 2009; P.H.P.H.M.C. VAN KEMPEN, *Positive obligations to ensure the human rights of prisoners*, in *Human Rights Law Review*, 2006; S. SNACKEN, *Resisting punitiveness in Europe?*, Routledge, 2010; P. BALBO, *Sesso e carcere*, in G. GULLOTTA, S. PEZZATI (a cura di), *Sessualità, diritto e processo*, Milano 2002, pp. 86 ss.; C. BRUNETTI, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rass. penit.*, 2008, pp. 121 ss.; S. TALINI, *Un passo decisivo verso la garanzia della sessualità intramuraria?*, cit., p. 39 ss.; A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giur. pen. web*, 2019, 2-bis, p. 198.

familiari con arredi essenziali; e un modello avanzato, proprio dei Paesi nordici, della Francia e del Canada, nel quale sono previste vere e proprie unità abitative dotate di più ambienti, cucina e servizi, concepite per riprodurre condizioni di vita familiare ordinaria.

Anche la durata delle visite varia sensibilmente: Spagna e Germania prevedono incontri della durata di alcune ore; Francia, Belgio, Canada e alcune giurisdizioni statunitensi consentono soggiorni compresi tra le 24 e le 72 ore; nei Paesi scandinavi sono frequenti permanenze prolungate e ripetibili; Brasile e Venezuela, pur con modelli temporali più ridotti (un'ora o pochi incontri mensili), presentano una diffusione ampia dell'istituto.

Quanto alla platea dei beneficiari, nei Paesi nordici, in Canada e in Brasile non è richiesto uno status familiare formalizzato né una pregressa convivenza. Spagna e Germania valorizzano la stabilità della relazione, anche se non necessariamente formalizzata; Francia e Belgio attribuiscono rilievo prevalente ai legami familiari, senza tuttavia escludere partner non coniugati. Alcuni Stati degli USA, pur ammettendo programmi di visite intime, applicano criteri più restrittivi, spesso legati alla condotta detentiva o al titolo di reato.

Con riferimento alla posizione giuridica del detenuto, la maggior parte degli ordinamenti non esclude in via generale né gli imputati né i condannati per reati gravi, fondando l'accesso alle visite intime su verifiche individualizzate. Nei modelli più avanzati non si riscontrano preclusioni generalizzate analoghe a quelle previste dall'ordinamento italiano (artt. 41-bis o, talora, 4-bis o.p.), se non in ipotesi residuali e puntualmente motivate.

Dal confronto comparatistico emerge, nel complesso, una progressiva convergenza verso alcuni principi comuni: la centralità della relazione affettiva quale elemento essenziale di umanizzazione della pena; il superamento della logica premiale, a favore del riconoscimento dell'affettività come diritto<sup>74</sup>; la predisposizione di ambienti

---

<sup>74</sup> Per i Paesi che hanno istituzionalizzato l'intimità senza trattarla come beneficio, v., tra gli altri, per la Francia G. RICORDEAU, *Les liens familiaux à l'épreuve de la prison*, PUF, 2012; G. CHANTRAINE, *Prison et intimité*, in *Déviance et Société*, 2004; M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, Dalloz, ult. ed. Per la Germania, v., tra gli altri, J. KNOP, *Langzeitbesuche im Strafvollzug*, Duncker & Humblot, 2021; H. J. SCHNEIDER, *Familienkontakte im Strafvollzug*, in *Zeitschrift für Strafvollzug*, 2015. Per la Spagna, v., E. DE MIGUEL CALVO, *El encierro carcelario. Impacto en las emociones y los cuerpos*, in *Cuadernos de Trabajo Social*, 2014; E. GARCÍA ESPAÑA, *El derecho a la vida familiar de las personas privadas de libertad*, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, 2010. Per il Belgio, v., A. FRANSSEN, *La sexualité en prison: approche socio-juridique*, in *Champ pénal / Penal Field*, 2016; S. SNACKEN, *Principes de normalisation et vie familiale en détention*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 2010. Per i Paesi nordici, R. KRISTOFFERSEN, *Family life in Nordic prisons*, in *Nordic Journal of Criminology*, 2013; J. PRATT, *Scandinavian Exceptionalism in Penal Matters*, Routledge, 2008. Per il Canada, v., S. Hannem, *Sex, intimacy and punishment in Canadian prisons*, in *Canadian Journal of Criminology*, 2012.; M. VACHERET, *Private family visits in Canada: between rehabilitation and control*, in *Champ pénal / Penal Field*, 2005. Per il sistema statunitense, v., S.J. D'ALESSIO, – J. FLEXON – L. STOLZENBERG, L., *The effect of conjugal visitation on prison misconduct*, in *American Journal of Criminal Justice*, 2012; C. BOUDIN – T. STUTZ – A. LITTMAN, *Prison visitation policies*, SSRN Working Paper, 2013. Per il Brasile, v., V. MALAGUTI BATISTA, *O direito à visita íntima no sistema prisional brasileiro*, in *Revista Brasileira de Ciências Criminas*, 2010, 97 ss. Infine, per la Svizzera, v., M. PRAZ – A. KUHN, *Droit pénitentiaire suisse*, Berne, 2018, spec. cap. IV, § 3; A. AEBI – M. KILLIAS, *Prison conditions and family life in Switzerland*, in *European Journal of Criminology*, 2015, 489 ss.

idonei a simulare la vita familiare come standard ottimale per il mantenimento dei legami; il bilanciamento individualizzato, e non presuntivo, tra diritto e sicurezza; l'ampliamento della platea dei beneficiari oltre il vincolo della convivenza o della formalizzazione giuridica del rapporto.

In tale scenario, l'Italia appare in ritardo sotto almeno tre profili: in primo luogo, per l'assenza di una disciplina legislativa organica, a differenza della quasi totalità degli ordinamenti esaminati; in secondo luogo, per la mancanza di strutture dedicate, laddove molti Paesi hanno sviluppato unità abitative sin dagli anni Ottanta; infine, per la persistente previsione di preclusioni generalizzate connesse a taluni regimi detentivi (quali il 41-*bis* o la sorveglianza particolare), in contrasto con l'approccio europeo improntato alla valutazione individualizzata del rischio.

## 6. Due auspici conclusivi e un monito, sempre attuale, di Vittorio Grevi.

La sentenza costituzionale n. 10/2024 ha indubbiamente segnato un punto di non ritorno importante, ma il raffronto con le esperienze straniere dimostra come la piena attuazione del diritto all'affettività richieda un salto di qualità non solo normativo, ma anche culturale e organizzativo. Sforzo qualitativo che l'ordinamento italiano ad oggi non ha ancora compiuto.

In tale prospettiva, restano sullo sfondo due auspici che, a quasi due anni dalla decisione della Corte costituzionale, non paiono aver trovato concreta realizzazione. Da un lato, l'auspicio che il legislatore sappia assumersi la responsabilità politica e culturale — anche alla luce dei solidi riferimenti comparatistici e sovranazionali — di elaborare una disciplina organica capace di rendere l'ordinamento penitenziario pienamente coerente con i principi costituzionali affermati dalla Consulta. Dall'altro, l'auspicio che un diritto fondamentale, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale sin dal 1987 come diritto "inviolabile", trovi finalmente una collocazione chiara e adeguata nella fonte primaria.

In questa direzione, sarebbe sufficiente ripartire dalla proposta formulata dalla Commissione Giostra, che già delineava una regolazione normativa degli "incontri intimi": incontri di durata non inferiore a tre ore consecutive, da svolgersi con il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente o altre persone legate da rapporti affettivi continuativi, «desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza»<sup>75</sup>, in assenza di controllo visivo o auditivo e in locali idonei. Si tratta di una proposta ancora attuale e sostanzialmente coerente con il quadro costituzionale tracciato dalla Corte, estesa tanto ai detenuti quanto agli internati — inclusi gli imputati — con la sola esclusione dei soggetti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-*bis* ord. penit., e corredata da criteri preferenziali in favore di coloro che non beneficiassero già di misure idonee a consentire incontri extramurari.

---

<sup>75</sup> Secondo quanto proposto nell'ambito della modifica all'art. 18 ord. penit. con l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis*.

La proposta non trascura, peraltro, adeguate cautele contro possibili strumentalizzazioni dell'istituto, ancorandole alla verifica di "elementi concreti"<sup>76</sup> indicativi di rischi per il partner o di un uso distorto del colloquio intimo. La competenza decisionale viene attribuita al direttore dell'istituto, con possibilità di reclamo al magistrato di sorveglianza, realizzando così un equilibrio ragionevole tra responsabilità amministrativa e garanzia giurisdizionale.

Oggi, tuttavia, l'assenza di interlocutori istituzionali credibili e la persistente deresponsabilizzazione del decisore politico appaiono ostacoli ben più rilevanti della pur grave carenza di risorse materiali. L'idea di rendere la pena più "umana" e meno gratuitamente afflittiva, il confronto sull'introduzione e sulla disciplina della sessualità intramuraria, o ancora l'eventuale revisione di taluni aspetti del regime ex art. 41-*bis* ord. penit., costituiscono temi mediaticamente "scomodi" e quindi politicamente sensibili: questioni che, nell'immaginario collettivo, rischiano di essere percepite come concessioni indebite, alimentando una visione meramente punitiva della pena che il sentimento sociale non sembra aver mai realmente abbandonato<sup>77</sup>.

Si tratta, dunque, di ambiti rispetto ai quali risulta più agevole — e politicamente più conveniente — adottare un atteggiamento prudente, se non apertamente ostile, con il rischio di vanificare il dibattito parlamentare e comunque di paralizzare qualunque iniziativa normativa che da esso dovesse emergere.

Alla luce di tale scenario, un cauto pessimismo sembra oggi coincidere con una valutazione realistica: il rinnovamento richiesto — culturale, politico, organizzativo, infrastrutturale e formativo — è di ampia portata e coinvolge una pluralità di attori, primo fra tutti il legislatore. Mai come in questa fase, per avviare un confronto serio e razionale su un tema così delicato, sarebbe necessaria una rivitalizzazione degli strumenti partecipativi e un ampliamento del dibattito democratico, capaci di restituire centralità al valore della giustizia sociale anche nel contesto penitenziario.

In attesa di un salto di qualità legislativo che, allo stato, non pare intravedersi, la via più immediata e concreta per l'ottenimento di un colloquio intimo resta quella del reclamo al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento di diniego. Spetterà a quest'ultimo — non vincolato alle linee guida amministrative — valutare caso per caso la sussistenza delle cause ostative individuate dalla Corte costituzionale.

All'inizio di questa riflessione si è sottolineato come la questione investa direttamente la tutela dei diritti che compongono il nucleo essenziale della dignità della persona. In questa prospettiva conserva intatta la sua attualità il monito di Vittorio Grevi, il quale, commentando le "Regole minime europee per il trattamento dei detenuti" del 1973<sup>78</sup>, ricordava come ogni aspetto strutturale dell'organizzazione

---

<sup>76</sup> Secondo quanto proposto nell'ambito della modifica all'art. 18 ord. penit. con l'inserimento di un nuovo comma 3-*quater*.

<sup>77</sup> In argomento si veda, ampiamente, A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto*, cit., 2019, p. 31 ss.

<sup>78</sup> Risoluzione (73) 5, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio il 19 gennaio 1973, con cui era stato raccomandato ai Governi degli Stati membri di «ispirarsi», nella legislazione e nella prassi interne, ai principi sanciti dal testo delle «regole minime per il trattamento dei detenuti» allegato alla medesima risoluzione, «in vista di una loro progressiva attuazione»

penitenziaria debba essere necessariamente informato a un'unica idea-guida: il rispetto della dignità umana. L'esigenza di tutelare la dignità del detenuto — osservava il Maestro — è il principio ispiratore dell'intera esecuzione penale, «il canone dell'intera vita carceraria [...], in forza del quale l'uomo continua a configurarsi come valore-base dell'ordinamento e ad essere tutelato nella sua dignità di persona, anche nel momento in cui la sua libertà venga ristretta»<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> V. GREVI, *Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 538.